

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale Ordinario di Venezia

Sezione I Civile

Il Tribunale in composizione collegiale composto da

Dott. Marco Campagnolo Presidente

Dott.ssa Silvia Bianchi Giudice relatore

Dott.ssa Ivana Morandin Giudice

riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Letto il ricorso depositato da Salvatore Litrico, con l'ausilio dell'OCC dott.ssa Cinzia Barbiero, per la apertura della liquidazione ai sensi degli artt. 268 e ss. cci;

ritenuta la competenza di questo Tribunale, stante la residenza dell'istante in San Donà di Piave (VE); rilevato che non risultano pendere procedure disciplinate al Titolo IV ccii;;

ritenuto che possano ritenersi soddisfatti i presupposti di cui agli artt. 268 e 269 cci, in quanto il sig. Litrico versa in stato di sovraindebitamento e l'istante non è soggetto alle procedure concorsuali maggiori (si veda la documentazione allegata alla integrazione da ultimo dimessa);

letta la relazione redatta dall'OCC, in cui si dà conto della completezza e della attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;

rilevato, con riferimento al reddito dell'istante, che lo stesso, il quale vive con i genitori in un immobile di proprietà di questi ultimi, percepisce uno stipendio medio pari ad € 2.900,00 mensili circa (oltre alla tredicesima e alla quattordicesima);

osservato che l'istante non possiede beni immobili o mobili registrati;

Sent. n. 160/2025 pubbl. il 07/10/2025 Rep. n. 167/2025 del 07/10/2025

ritenuto che il sig. Litrico non è nelle condizioni di fare fronte, con quanto percepisce a titolo di reddito, agli ingenti debiti indicati in ricorso (circa € 170.000,00), e ciò anche tenuto conto del fatto che l'istante deve contribuire al mantenimento dei figli;

rilevato, con riferimento al fabbisogno mensile dell'istante, che ogni decisione circa la parte del reddito da apprendere alla presente procedura, ai sensi dell'art. 268 co. 4 lett. b) cci, verrà presa dal nominando G.D., previa apposita istanza, da presentarsi a cura del Liquidatore, contenente la specifica indicazione della somma mensile percepita dal debitore, oltre che delle eventuali ulteriori somme percepite a titolo di tredicesima e quattordicesima, e delle spese documentate mensili che l'istante (e, se del caso, il suo nucleo familiare) sostiene;

rilevato, infine, che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 121 del 4 luglio 2024, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli articoli 144 e 146 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia", nella parte in cui non prevedono l'ammissione al Patrocinio a spese dello Stato della procedura di liquidazione controllata;

visto l'art. 270 cci;

P.Q.M.

dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata nei confronti di LITRICO SALVATORE, nato a SAN DONA' DI PIAVE il 31/05/1976 e residente in 30027 SAN DONA' DI PIAVE (VE) Via Don Orione, n° 3; C.F. LTRSVT76E31H823S;

nomina Giudice delegato la dott.ssa Silvia Bianchi;

nomina Liquidatore della procedura, ai sensi dell'art. 269 co. 2 cci, l'avv. Sabina Pellizzon;

ordina la trascrizione della sentenza presso gli Uffici competenti;

ordina al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili obbligatorie nonché dell'elenco dei creditori;



Sent. n. 160/2025 pubbl. il 07/10/2025 Rep. n. 167/2025 del 07/10/2025

assegna ai terzi che vantino diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato

termine di novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore,

con le modalità di cui all'art. 270 lett. d) cci, la domanda di restituzione, di rivendicazione e di

ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art.201 cci;

ordina il rilascio di tutti i beni facenti parte della liquidazione;

dispone che, salvo diversa disposizione di legge, dal giorno della apertura della liquidazione

controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la

liquidazione giudiziale, possa essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;

dispone la pubblicazione del presente provvedimento presso il sito del Tribunale di Venezia;

dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze ai sensi degli artt. 144 e 146

DPR 30.05.02 n. 115;

avvisa che, ai sensi dell'art. 275 co. 3 ccii, come modificato dal D. Lgs. 136/2024, di immediata

applicazione, laddove il compito di Liquidatore sia svolto dal medesimo professionista nominato

gestore della crisi, all'OCC verrà liquidato un unico compenso per l'attività svolta dal professionista

in entrambe le fasi; detto compenso verrà liquidato dal giudice al termine della procedura, potendosi

a tal fine tenere conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, senza che

comunque detto accordo sia vincolante per il giudice; l'OCC non dovrà, quindi, presentare istanza di

ammissione al passivo per il suo compenso.

Si comunichi anche alla dott.ssa Laurenti.

Venezia, 25.9.2025

Il Presidente

Firmato Da: MARCO CAMPAGNOLO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 5c26196fa35192e3b2156fb4e20fd760 Firmato Da: BIANCHI SILVIA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 478f263c1c7e812112614edb45da5eb8